



COMUNE DI ALIA

(Città Metropolitana di Palermo)

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI CIMITERIALI

Aggiornato alla Legge Regionale Sicilia n.4/2020 con delibera del Commissario straordinario
n. ____ del _____ in funzione di Consiglio comunale

TITOLO I
CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini e alla pubblica amministrazione, intese a prevenire i pericoli della salute pubblica che potrebbero derivare dalla morte delle persone, nonché a disciplinare i servizi in ambito comunale relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree loculi e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.
2. Esso è stato redatto in osservanza delle norme e disposizioni di seguito elencate:
 - Titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie 27.07.1934 n°1265;
 - D.P.R. 10.09.1990 n°285;
 - D.P.R. 03.11.2000 n° 396;
 - Legge 30.03.2001 n° 130;
 - Circolare Ministero Sanità 24.06.1993 n° 24;
 - Circolare Ministero Sanità 31.07.1998 n° 10;
 - Circolare SEFIT 09.01.2002 n° 4603;
 - Legge regionale Sicilia n.15 del 7 luglio 2000
 - Legge regionale Sicilia n.18 del 17/08/2010
 - Legge regionale Sicilia n.4 del 03/03/2020 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e dall'Autorità sanitaria locale.
2. Sul funzionamento dei servizi cimiteriali vigila l'ASP competente per territorio, con le procedure di cui all'art. 51 del regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n° 285/90.

Art. 3

Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitati situazioni di pericolo alle persone e alle cose, pertanto tutte le operazioni compiute all'interno del perimetro cimiteriale durante l'espletamento di qualsiasi servizio devono essere messe in atto da personale munito di apposita autorizzazione comunale. Tale autorizzazione dovrà essere rilasciata dagli uffici competenti previa verifica oggettiva finalizzata all'accertamento dei requisiti necessari all'espletamento del servizio da compiere.
Il Comune non si assume responsabilità alcuna per gli atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque procuri danni a persone o a cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice civile.(salvo che l'illecito non rilevi penalmente).

Art. 4

Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) Il recupero e il relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 18 comma 1
 - d) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - e) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
 - f) la fornitura della cassa e del loculo comunale per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o enti ed Istituzioni che ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10;
 - g) il trasporto funebre per indigenti;
 - h) la raccolta e il trasporto funebre su chiamata dell'autorità giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie svolti dal Comune.
3. Il Comune assicura a domanda dei cittadini il servizio non gratuito lampade votive. Il canone annuale è fissato dalla giunta comunale e, qualora si ritenga opportuno, aggiornato ogni cinque anni. La gestione e la manutenzione deve essere affidata a personale competente e nel rispetto delle normative vigenti in materia. La cura è affidata al custode del cimitero.
4. Il Comune assicura a domanda dei cittadini il servizio non gratuito delle operazioni cimiteriali previste nel relativo tariffario allegato

Art. 5

Atti a disposizione del pubblico

1. Il custode del cimitero è responsabile della regolare tenuta dei registri previsti dall'art. 52 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con DPR n° 285/90, ed ha l'obbligo di tenerlo costantemente a disposizione di chiunque possa averne interesse.
2. Sono inoltre ben tenuti visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241 e dalla L.R. 10/91 e sue modifiche e integrazioni nel rispetto comunque della legge 196/03.

CAPO II

Deposito di osservazione e obitori

Art. 6.

Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero.
2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'autorità giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali, sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

CAPO III

Feretri

Art. 7.

Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
2. In ciascun feretro si può racchiudere una sola salma. Madre e neonato morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata dal parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuoli.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della ASP detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 8

Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta da personale debitamente autorizzato. Le predette operazioni saranno comunque sottoposte a verifiche generali da parte del custode.

Art. 9

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a circa 2 centimetri e superiore a centimetri 3;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10.9.1990, n.285;
 - i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
 - b) per tumulazione:
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all' art. 30 del D.P.R. 10.9.1990, n.285.
 - c) per trasferimento da comune a comune con percorso superiore a 100 km all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
 - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché gli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R.10/09/90, n.285 se il trasporto è per o dall'estero;
 - d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore a 100 km:
 - è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10.9.1990, n.285;
 - e) cremazione:
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km dal Comune di decesso; la salma

deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) in ogni altro caso;

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva -diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del dirigente dei servizi di igiene pubblica della ASP, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm 0,660.
4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10.9.1990, n.285.
6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
7. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 10

Fornitura gratuita di cassa funebre e suolo cimiteriale per inumazione

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa funebre e il suolo cimiteriale per l'inumazione della salma di cui all'art. 9 lettera a) per cadaveri di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. Può essere concessa la sepoltura in un loculo comunale solo in caso di congrua disponibilità.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è accertato sulla scorta delle informazioni assunte dal Responsabile comunale dei servizi sociali.

Art. 11.

Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO IV

Trasporti funebri

Art. 12.

Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge pubblica sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto sino alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone l'addetto del servizio di polizia mortuaria prenderà accordi con il comando di polizia municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Art. 13

Trasporti Funebri

1. Il trasporto deve essere effettuato in forma che garantisca il decoro del servizio. Il trasporto della salma o di cadavere deve essere effettuato mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e, nel caso di feretro il cui peso complessivo supera i 100 kg., con personale necroforo in numero non inferiore a quattro unità, nel rispetto delle vigenti norme in materia di lavoro, appalto, salute e sicurezza dei lavoratori nonché di quanto disposto dall'art. 10 comma 8 della Legge regionale Sicilia n.4/2020.
2. La verifica sul possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1, nonché quelli previsti nell'art.71 del presente regolamento, è di competenza dell'Ufficio comunale -Attività produttive/Suap che, potrà avvalersi anche del Corpo di polizia municipale. L'accertamento dovrà essere effettuato ogni qualvolta viene rilasciata l'autorizzazione al trasporto di cadavere/resti mortali.

Art. 14

Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.
2. Il Comune fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari, trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

Art. 15

Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art.9; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile

dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90 ed art. 10 comma 9 della L.R.4/2020, salvo sia stata imbalsamata.

2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
3. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al responsabile del servizio di polizia mortuaria.
4. Se il trasporto avviene in ferrovia, su nave o per aereo, il feretro di cui all'art. 9 deve restare nel mezzo con consegna al vettore.
5. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Art. 16

Riti religiosi

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri di altre confessioni religiose di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. Il feretro sigillato può sostare nei luoghi di culto per il tempo necessario allo svolgimento della cerimonia religiosa.

Art. 17

Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere all'obitorio e ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. Se il defunto non è deceduto nella propria abitazione ma presso ospedale, istituto di riposo e/o di cura, albergo, ecc., il sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.
3. Nelle stesse circostanze, il sindaco, sentito il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASP può anche autorizzare il trasporto dall'interno dell'abitazione o in casi eccezionali al luogo di speciali onoranze.
4. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata.
5. I trasferimenti di salme per autopsia, per consegna agli istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 18

Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il dirigente del servizio di igiene pubblica dell'ASP prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione. Per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
3. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente del servizio di igiene pubblica dell'ASP dispone, a seconda dei casi le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 19

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di cadaveri in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con apposita determinazione a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Alla determinazione è allegato il nulla osta del dirigente dei servizi di igiene pubblica della ASP o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 8.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. I cadaveri provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportati direttamente al cimitero ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura di cui sono destinati, ai sensi art.9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.
6. In caso di arrivo o partenze del feretro con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente dalle imprese funebri incaricate dagli aventi titolo sul defunto.
7. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco, osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/90.

Art. 20

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di cadavere nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con apposita determinazione a seguito di domanda degli interessati;
2. Nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale n.4/2020, qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o, se esistenti, presso il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate o presso le apposite strutture per il commiato. In tali casi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 della L.R. 4/2020, il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso certifica che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato; tale certificazione medica è titolo valido e sufficiente per il trasporto della salma in qualsiasi momento notturno o diurno, purché lo stesso si svolga interamente nell'ambito del territorio della regione.

Art. 21

Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia alla Convenzione Internazionale di Berlino 10.02.1937, approvata con R.D. n. 1737, n.1379, o di Stati non aderenti a tale convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del regolamento precitato.

Art. 22

Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al sindaco si sostituisce l'autorità di cui agli art. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660, chiusa con saldatura anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 46.

TITOLO II

CAPO I

Cimiteri

Art. 23

Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27.07.1934, n. 1265, il Comune avere almeno una zona del cimitero da destinare a sistema di inumazione.

Art. 24

Disposizioni generali - Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spetta al sindaco.
3. Alla manutenzione dei cimiteri così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 22, 23 e 25 della L. 08/06/1990, n.142. La gestione dei servizi pubblici cimiteriali o necroscopici è incompatibile con l'attività funeraria di cui all'art.13 della Legge regionale n.4 del 03/03/2020 e può essere effettuata in economia diretta o attraverso altre forme di gestione individuate dalla normativa vigente sui servizi pubblici locali, in base a modalità che garantiscano comunque il pieno soddisfacimento delle esigenze della popolazione in condizioni di equità e di decoro.
4. Il dirigente medico dei servizi di igiene pubblica dell'ASP controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 25

Ammissione nel cimitero

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, i cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza. Possono essere seppelliti i Confrati anche non residenti appartenenti a sodalizi religiose o ad associazioni locali purché siano soci di almeno tre anni ed in regola con le norme statutarie in vigore. In concomitanza con l'entrata in vigore del presente regolamento ogni Confraternita dovrà trasmettere copia dello statuto vigente e l'elenco dei soci annualmente. Previa verifica della disponibilità dei loculi comunali possono altresì essere seppellite i cadaveri di persone che, pur non essendo residenti nel comune, siano parenti di primo grado in linea retta, ovvero, genitori, figli, coniugi di persone residenti nel comune di Alia da almeno sei mesi.

2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute i cadaveri di persone concessionarie nel cimitero di sepoltura privata, individuale o di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
3. Nei reparti speciali, sono ricevute i cadaveri di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 28, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.
4. Nel cimitero sono ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione, i cadaveri di persone morte nel territorio comunale, qualunque sia la residenza in vita.

CAPO II

Disposizioni generali e piano cimiteriale

Art. 26

Disposizioni generali

1. Il cimitero vanta campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/09/1990 n.285.

Art. 27

Piano cimiteriale

1. Successivamente all'approvazione del presente regolamento dovrà essere approvata la planimetria generale del Cimitero Comunale
2. Ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare tale planimetria cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture.
3. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - a) campi di inumazione comune;
 - b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
 - c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie e collettività;
 - d) tumulazioni individuali (loculi);
 - e) cellette ossario;
 - f) nicchie cinerarie;
 - g) ossario comune;
4. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10/09/1990 n.285.
5. Il piano cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private e tumulazioni;

Art. 28

Aree speciali dei cimiteri

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 100 del DPR 285/90, i sindaci concedono aree adeguate nel cimitero comunale per la sepoltura di cadaveri di persone appartenenti alle comunità straniere che facciano domanda come da planimetria nel PRG cimiteriale.
2. Nel cimitero è prevista un'area speciale e separata per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico, come da planimetria nel PRG cimiteriale.
3. Nelle aree di cui al precedente comma 2, in conformità a quanto previsto dalla circolare del Ministero della Sanità n.10 del 31/07/1998, per le professioni religiose che lo prevedano espressamente è consentita l'inumazione del cadavere avvolto unicamente in un lenzuolo di

- cotone. Per il trasporto funebre è in ogni caso obbligatorio l'impiego della cassa di legno impermeabile anche ai liquidi nel rispetto della normativa vigente.
4. Nel cimitero può essere prevista un'area destinata alla sepoltura degli animali di affezione, in conformità all'articolo 23 della legge regionale n.15 del 7 luglio 2000.

CAPO III

Inumazione e tumulazione

Art. 29

Termini – Introduzioni di cassette in nicchie - oneri

1. Le inumazioni e le tumulazioni sono di norma eseguite immediatamente dopo la consegna dei feretri al personale addetto.
2. Tuttavia per esigenze particolari e su richiesta dei familiari e sentita l'ASP, il feretro sigillato potrà essere depositato nella camera mortuaria fino ad un massimo di due giorni. In quest'ultimo caso il custode del cimitero concorderà con gli interessati il giorno e l'ora in cui si svolgeranno le operazioni. L'accordo dovrà risultare in calce alla richiesta.
3. Trascorso il termine come prima concordato, senza che i familiari si presentino per assistere alle operazioni, il Sindaco con ordinanza motivata da notificare ad uno degli interessati disporrà la inumazione o la tumulazione del feretro.
4. E' consentita l'introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali ed urne cinerarie nelle sepolture private e nei loculi, quando ciò venga richiesto per consentire il ricongiungimento di resti mortali e cadaveri di congiunti ivi tumulate fino all'esaurimento della capienza.
5. L'introduzione delle predette urne cinerarie e cassette metalliche ha luogo, ammesso che il sepolcro abbia la capienza necessaria, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'ufficio comunale competente.
6. Fermo restando quanto previsto dal precedente art.25 comma 3, tutte le operazioni di tumulazioni sono eseguite, su esplicita richiesta degli aventi titolo, anche da imprese esterne in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune di Alia nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Il possesso dei requisiti sarà sottoposto a verifica a cura degli uffici comunali competenti. Le spese e le responsabilità in caso di violazione delle sopracitate leggi derivanti da tale servizio sono a totale carico del concessionario e/o del committente. Nessuna responsabilità, pertanto, può essere addebitata al Comune. Nel rispetto delle vigenti norme di polizia mortuaria e di sicurezza nei luoghi di lavoro, il servizio di tumulazione consistente nella movimentazione del feretro dalla camera mortuaria o dall'ingresso al cimitero fino al luogo di sepoltura, dovrà essere assicurato con mezzi idonei e con personale correttamente formato ed inquadrato per la specifica mansione ed in numero adeguato al servizio da svolgere.
8. Sono comunque sempre a carico degli interessati le forniture di materiali pregiati e ornamentali.

Art. 30

Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 2° comma, da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo, con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm.120 dal piano di campagna previo pagamento del corrispettivo in tariffa.
3. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del d.P.R. 10/09/1990, n. 285.

Art. 31

Tumulazione

1. La tumulazione consiste nella sepoltura di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie-loculi costruite dal Comune o dai concessionari in aree assegnategli, con l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al presente regolamento.
3. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m 2,25, altezza m 0,70 e larghezza m 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285, nonché le norme speciali.

ART.31 bis

Esumazioni ed estumulazioni - principi generali

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente art.25 comma 3, tutte le operazioni di esumazione e/o estumulazioni di salme sono eseguite, su richiesta degli aventi titolo anche da imprese esterne in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune di Alia nel rispetto delle norme vigenti in materia di polizia mortuaria comunale e regionale e di sicurezza nei luoghi di lavoro. I requisiti necessari (alle imprese) saranno sottoposti a verifica periodica a cura degli uffici comunali competenti. Le responsabilità, in caso di violazione delle sopracitate leggi e normative saranno a carico del concessionario della tomba e/o del committente. Nessuna responsabilità, pertanto, può essere addebitata al Comune. I servizi di cui al presente articolo dovranno essere assicurati con mezzi idonei e con personale correttamente formato ed inquadrato per la specifica mansione ed in numero adeguato al servizio da svolgere.

Art. 32

Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del d.P.R. 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del sindaco.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, escluso nei mesi di luglio e agosto. Le fosse liberate dai resti del feretro si utilizzano per nuove inumazioni.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
4. È compito, del custode del cimitero stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione. Quando si accerta che con il turno di rotazione decennale non sia avvenuta la completa mineralizzazione della salma, il resto mortale potrà:
 - a) Permanere nella stessa fossa originaria di inumazione del cadavere;
 - b) Essere trasferito in altra fossa (campo indecomposto), in contenitori di materiali biodegradabili;
 - c) Essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibili;
5. Per i resti mortali da reinumare è consentito aggiungere direttamente sui resti mortali e/o nell'immediato intorno del contenitore particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di mineralizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o

saponificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti per il suolo o per la falda idrica.

6. Il tempo di reinumazione viene stabilito in:
 - 5 anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
 - 2 anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.
7. Le ossa che si rinvenivano in occasione dell'esumazioni ordinarie devono essere raccolte in apposite cassette di zinco e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda per raccoglierle e deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione.

Art. 33

Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della sanità.
4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva - diffusa, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il dirigente di igiene pubblica dell'ASP, dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'autorità giudiziaria sono eseguite alla presenza del dirigente del servizio di igiene pubblica della ASP o di personale tecnico da lui delegato.

Art. 34

Estumulazioni ordinarie e straordinarie

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere delle rispettive concessioni e comunque non prima che siano trascorsi 20 anni dalla tumulazione, nel rispetto delle norme di cui all'art. 86 del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 285/90.
2. Le estumulazioni ordinarie, sono regolate dal Sindaco che può autorizzarne l'effettuazione in qualsiasi periodo dell'anno fatta eccezione nei mesi di giugno, luglio e agosto.
3. Per le estumulazioni ordinarie effettuate dopo venti anni dalla tumulazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'art. 86 del DPR 285/90, il resto mortale deve essere inumato, dopo aver creato le condizioni per facilitare la ripresa dei fenomeni di mineralizzazione, anche con la sostituzione delle casse originarie con un contenitore di materiale biodegradabile e con eventuale addizione di sostanze biodegradanti, in conformità a quanto prescritto dall'art. 86, 3° comma, del DPR 285/90.
5. E', altresì, consentita la tumulazione nella stessa o in altra sepoltura. In tal caso è d'obbligo il ripristino delle condizioni di impermeabilità del feretro quando il personale che soprintende alle operazioni cimiteriali, constati che le condizioni della salma, per presenza di parti molli, siano tali da prescrivere il cosiddetto rifascio. E' consentito aggiungere al resto mortale particolari sostanze favorevoli alla mineralizzazione.
6. Le estumulazioni ordinarie di feretri tumulati da oltre 30 anni possono essere effettuate, previa acquisizione del parere dell'ASP, senza la presenza del personale medico e con quella obbligatoria del custode del cimitero. Sarà compito di quest'ultimo stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato. Le estumulazioni per traslazioni in altro loculo all'interno del cimitero di feretri tumulati da oltre 20 anni possono essere effettuate, previa acquisizione del parere

dell'ASP, senza la presenza del personale medico e con quella obbligatoria del custode del cimitero.

7. Le estumulazioni straordinarie si eseguono prima della scadenza di cui al comma 1 per:

- a) ordine dell'Autorità giudiziaria;
- b) trasporto in altra sepoltura;
- c) cremazione.

Per le estumulazioni straordinarie, entro i 20 anni dalla sepoltura, è obbligatoria la presenza del personale medico dell'ASP che dovrà espressamente essere richiesta dal Comune.

Art. 35

Esumazioni ed estumulazioni a pagamento

1. Le esumazioni ordinarie e straordinarie di salme tumulate o inumate su aree loculi o aree comunali sono sottoposte al pagamento della somma indicata in tariffa.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in celletta ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Le estumulazioni ordinarie e straordinarie di salme provenienti da loculi comunali sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del r.d.23/12/1865, n.2701 e successive modificazioni.
4. Le operazioni di esumazioni ed estumulazioni di salme tumulate in cappelle gentilizie o sepolture in uso alle Confraternite e/o associazioni sono sottoposte al pagamento della somma applicata dalle singole imprese autorizzate secondo propri tariffari.
5. Le fosse per le inumazioni derivanti da operazioni di estumulazioni ordinarie di cui all'art. 34 effettuate da privati e/o Confraternite e/o associazioni vengono concesse dal Comune gratuitamente a condizione che i richiedenti provvedano a proprie spese e cura alla successiva esumazione alla scadenza del prescritto periodo di permanenza del feretro nella fossa. È fatto obbligo altresì dei richiedenti di mantenere pulito e in perfetto stato di decoro l'area dei campi di inumazioni dove i feretri sono stati sepolti.
6. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi 4 e 5, chiunque a domanda può richiedere i servizi cimiteriali previo pagamento delle somme indicata in tariffa.

Art. 36

Verbale delle operazioni

Per ciascuna operazione di esumazione ordinaria e straordinaria, di estumulazione sia ordinaria che straordinaria, nonché di traslazione all'interno del cimitero, dovrà essere redatto apposito verbale con elencati gli oggetti eventualmente rinvenuti. Detti verbali saranno firmati anche dagli eventuali familiari presenti i quali firmeranno anche per ricevuta degli oggetti rinvenuti ed a loro consegnati.

Art. 37

Raccolta delle ossa

Le ossa raccolte durante le esumazioni e le estumulazioni devono essere depositate nell'ossario Comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Art. 38

Rifiuti da esumazione ed estumulazione (art. 12 DPR 254/2003)

1. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
2. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere, flessibili, di colore distinguibili a quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni".

3. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni possono essere depositati in apposita area confinata, individuata dal Comune all'interno del Cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere di cui al 2° comma del presente articolo.
4. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere avviati a recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del D.lgs 22/97 per lo smaltimento dei rifiuti urbani, in conformità ai regolamenti ex art. 21, comma 2, lettere d), dello stesso decreto legislativo. La gestione dei rifiuti da esumazione ed estumulazione deve favorire il recupero dei resti metallici di casse, ecc..
5. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione di assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura e di avanzi di indumenti, imbottiture e similari, tali rifiuti devono essere inseriti in appositi imballaggi a perdere anche flessibili.
6. Ai sensi del D.P.R. 254/2003 e del D.lgs 152/2006 gli oneri di recupero e/o smaltimento dei rifiuti cimiteriali sono a carico del gestore del cimitero.

Art. 39

Disponibilità dei materiali

1. I Materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto, il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO IV **Cremazione**

Art. 40

Crematorio

1. Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante territorialmente più vicino, fermo restando la possibilità, su esplicita richiesta degli aventi titolo sul defunto e con oneri ad essi riconducibili, di avvalersi dei servizi resi da impianti crematori diversi.

Art. 41

Modalità per il rilascio della autorizzazione della cremazione

1. L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1° comma, del DPR 10/09/1990, n.285 e della legge n.130 del 30/03/2001 e della Legge Regionale 17 agosto 2010, n. 18, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.
2. Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado da tutti gli stessi, sono determinate dall'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge Regionale 17 agosto 2010, n. 18.

Art. 42

Urne cinerarie-Destinazione delle ceneri-Dispersione delle ceneri

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente idoneo.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati e in base a Concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario Comune.
4. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario Comune. Nel rispetto della volontà del defunto è possibile disperdere le ceneri nelle apposite aree all'interno del cimitero, in aree private e in natura secondo quanto previsto dall'art.3 della Legge regionale n.18 del 17/08/2010 e successive modifiche ed integrazioni e nell'articolo 11 della Legge regionale n.4 del 03/03/2020.
5. In ossequio alle espresse volontà del defunto o volontà manifestata dal coniuge o in difetto dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado dalla maggioranza assoluta di essi, l'urna contenente le ceneri può essere data in affidamento ai familiari.
6. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente cumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.
7. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.
8. I soggetti di cui al comma 3, presentano al Comune, ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, specifica richiesta di affidamento secondo le modalità previste dalla circolare del Ministero dell'interno n° 37 del 01.09.04 nonché utilizzando il modello All.1 previsto in questo regolamento, nel quale risultano le generalità e la residenza di chi prende in consegna l'urna. Il documento è presentato in triplice copia: una è conservata nel Comune dove è avvenuto il decesso, una è conservata dal Responsabile del crematoio, una da chi prende in consegna l'urna.
9. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendono recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione secondo quanto previsto al comma 3.
10. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla sepoltura privata.

CAPO V

Gestione cimitero

Art.43

Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Responsabile dell'Ufficio, per stagioni.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile dell'ufficio, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Art. 44

Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, si può entrare solo a piedi. Le persone con handicap motori possono accedere con i mezzi normalmente utilizzati per i loro spostamenti previa autorizzazione rilasciata dal Responsabile dell'ufficio comunale competente.
2. È vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
 - c) alle persone in stato di ubriachezza, o vestite in modo indecoroso;
 - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 14 quando non siano accompagnati da adulti.

Art. 45

Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazione, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini, pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
 - l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi, o commemorazioni d'uso;
 - n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile dell'ufficio tecnico.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti sarà, dal personale addetto alla custodia, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 46

Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti. Al fine di rendere dignitosa e solenne l'esecuzione della cerimonia di commiato al defunto, il Comune predisporrà quelle strutture ricettive che si ritengono necessarie per il raggiungimento di detto fine.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
3. Le amministrazioni locali mettono a disposizione dei cittadini sale, all'interno degli immobili comunali o nelle aree cimiteriali, adeguatamente capienti e adatte a svolgere riti funebri civili, nelle quali il feretro è di transito, per un periodo di tempo uguale a quello della cerimonia e comunque per non oltre due ore.

Art. 47

Epigrafi, monumenti e ornamenti nei loculi comunali, nelle confraternite e sulle tombe

1. Sulle tombe private, sui loculi comunali e delle confraternite possono essere installate croci, immagini, ricordi e simboli. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano. Verranno rimosse le epigrafi nelle quali figurino errori di scrittura. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero. Si consente l'installazione di fotografie delle dimensioni massime di cm. 13x18, purché eseguita in modo da garantire la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo cura però che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.
In caso di estumulazioni e di nuove costruzioni non è consentito lasciare aperti i loculi prima della loro riutilizzazione. Non è consentito il riutilizzo delle lapidi in caso di estumulazioni. Le lapidi per la chiusura dei loculi devono essere quelli in dotazione dei loculi stessi. I loculi privi di lapidi devono essere ricoperti con lapidi della stessa tipologia di quelli previsti. Le lapidi devono essere della stessa tipologia e colore.
2. Nella costruzione delle edicole funerarie o cappelle anche private è escluso l'impiego del legno. Il rivestimento e le decorazioni esterne potranno essere di mattoni, terracotta, pietre, vetro, marmi graniti e di altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici, con esclusione di materiale plastico o simile, nei limiti del decoro e nel rispetto delle omogeneità e comunque preventivamente autorizzato dall'ufficio competente.

Art. 48

Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il responsabile dell'ufficio tecnico li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. Nel cimitero avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe. Per l'espletamento di tali servizi, ivi compresi quelli riguardanti la pulizia ordinaria e straordinaria, nonché il taglio di rami o arbusti secchi, il Comune può affidare i lavori a ditte esterne all'uopo autorizzate.

Art. 49

Materiali ornamentali

1. Nel cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il responsabile dell'ufficio tecnico disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc. che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo

da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata nel cimitero per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 47 in quanto applicabili.

TITOLO III

CAPO I

Concessioni

Tipologie e manutenzione delle sepolture

Art. 50

Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso l'uso di aree assegnate nel rispetto della planimetria approvata dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano le sepolture individuali (loculi, posti individuali, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.), realizzate nel rispetto del presente regolamento e degli elaborati progettuali di realizzazione del cimitero comunale.
4. Il rilascio della Concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
5. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/09/1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni.
6. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto a regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
7. Ogni Concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di Concessione deve indicare:
 - la natura della Concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - la durata;
 - la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/e;
 - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
 - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Art. 51

Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.
2. La durata è fissata:
 - a) in (99) anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
 - b) in **(30)** anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali comunali;
 - c) in 30 anni per i loculi comunali salvo quanto previsto dal successivo 5° comma.

3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per altri 99 (novantanove) anni, dietro il pagamento del canone di Concessione di cui in tariffa.
4. Nell'atto di Concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di assegnazione.
5. All'atto dell'assegnazione di una concessione per sepoltura individuale comunale, gli interessati potranno richiedere la combinazione di una Concessione temporanea per una durata temporanea variabile da 1 a 10 anni, con l'impegno, allo scadere di tale termine, di procedere alla cremazione dei resti o al prolungamento della Concessione alla durata di cui alla lettera c) del 2° comma salvo il pagamento di quanto stabilito in tariffa.
6. Previa verifica della disponibilità dei loculi comunali, allo scadere della durata di concessione del loculo gli aventi diritto potranno richiedere il rinnovo, previo pagamento delle somme previste in tariffario. Qualora il concessionario o gli eredi non intendessero provvedere al rinnovo, il Comune è autorizzato ad eseguire l'inumazione della salma o qualora siano trascorsi più di venti anni dalla tumulazione e siano verificate le condizioni di cui al comma 5 dell'art. 86 del DPR n° 285/90 dal responsabile dell'unità operativa di igiene pubblica dell'ASP o da suo delegato, può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario per poi procedere alla sistemazione definitiva presso l'ossario comunale.
7. Il titolare della concessione di loculo comunale con durata decennale, che ne abbia fatto richiesta e che abbia utilizzato il loculo per un periodo inferiore al decennio, ha diritto a richiedere il rimborso delle somme, calcolate quale differenza tra quanto dovuto per la concessione minima decennale, di cui al comma 5, ed i mesi di effettivo utilizzo.
8. Il titolare della concessione di loculo comunale con durata trentennale, che ne abbia fatto richiesta e che abbia utilizzato il loculo per un periodo inferiore al decennio, ha diritto a richiedere il rimborso delle somme calcolate quale differenza tra quanto dovuto per la concessione minima decennale, di cui al comma 5, e la concessione trentennale rilasciata di cui al comma 2 lett. C.
9. A domanda e previo versamento delle somme previste in tariffario, i loculi comunali possono essere concessi a:
 - a) cittadini che al momento del decesso siano residenti e/o domiciliati nel Comune di Alia;
 - b) cittadini che al momento del decesso hanno avviato le procedure per richiedere la residenza nel Comune di Alia e/o il domicilio;
 - c) cittadini e/o eredi o aventi diritto che hanno già presentato istanza per la concessione di un suolo cimiteriale al fine di costruire una tomba gentilizia e che hanno versato almeno la relativa una somma in acconto.
10. Al fine di soddisfare le esigenze di ricongiungimento di coniugi e/o familiari, previa istanza e a cura e spese del richiedente, è consentito il trasferimento di feretri in loculi comunali adiacenti a condizione che al momento della presentazione dell'istanza entrambi i feretri siano tumulati nelle edicole comunali. In tal caso il periodo concessorio di ogni singolo loculo non è da ritenersi interrotto.

Art. 52

Modalità di Concessione

1. L'assegnazione delle aree per sepoltura disponibili avviene:
 - alle persone nate nel Comune di Alia, qualunque ne sia la residenza;
 - alle persone residenti nel Comune di Alia;
 - alle persone non residenti ma figli di genitori residenti nel Comune di Alia;
 - alle persone non nate nel Comune di Alia e non residenti ma figli di genitori sepolti nel cimitero di Alia;
 - alle confraternite religiose;

- agli enti e alle associazioni nate a tale scopo e che non mirino a farne oggetto di lucro o speculazione;
- 2. L'Assegnazione è consentita prioritariamente a richiedenti che hanno defunti tumulati in tombe o cappelle di cui né il richiedente né il defunto risultino avere diritto quali titolari di concessioni cimiteriali o eredi di sepolture.
- 3. La Concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
- 4. L'assegnazione sarà effettuata a condizione che i suddetti richiedenti e le persone risultanti nello stato di famiglia non abbiano in precedenza avuto assegnato un altro lotto cimiteriale o ereditato un lotto o una sepoltura privata, all'uopo devono allegare apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi di legge.
- 5. La Concessione delle aree cimiteriali è assegnata dal Responsabile del settore Urbanistica, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda in ordine progressivo, nel rispetto di quanto previsto all'art. 52 del presente regolamento.
- 6. La Concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Art. 53

Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 52, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona regolarmente iscritte all'ente concessionario (corporazione, istituto, ecc), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di Concessione.
2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del D.P.R.10/09/1990 n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, fino al 6° grado ed affini fino al 4° grado.
3. L'eventuale condizione di particolare benevolenza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione del fondatore del sepolcro o dai suoi aventi causa depositata presso l'ufficio del custode.
4. Rimangono tassativamente esclusi dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare nella Concessione in uno dei modi sopra esposti.
5. Con la Concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
6. Il concessionario può disporre della Concessione nei limiti dell'atto concessionario e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Art. 54

Manutenzione, canone annuo, affrancazione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite o installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una Concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.
3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - l'ordinaria pulizia;

- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

Art. 55

Costruzione dell'opera - Termini

1. Le concessioni in uso di aree per la costruzione della sepoltura gentilizia, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza della stessa.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa. Per motivi, da valutare ad opera del responsabile del cimitero, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.
3. I relativi lavori dovranno iniziare entro un anno dal rilascio del Permesso di Costruire ed ultimarsi entro tre anni dall'inizio dei lavori.
4. Nel caso di Concessioni edilizie che sono decadute per decorrenza dei termini d'inizio lavori, è possibile chiedere un rinnovo della Concessione Edilizia rilasciata (oggi Permesso di Costruire), adeguando il progetto solamente alle nuove norme entrate in vigore ed acquisendo eventuali nuovi pareri degli enti competenti.
5. Per i lotti già concessi per i quali non è stata richiesta l'autorizzazione ad edificare alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Comune diffiderà i vari concessionari a presentare, entro il termine perentorio di 180 giorni, la richiesta di autorizzazione con i relativi elaborati pena la revoca della concessione del lotto. Ottenuta l'autorizzazione i concessionari devono iniziare i lavori entro un anno ed ultimarli entro e non oltre tre anni dalla data di inizio lavori.
6. I lotti per i quali è stata revocata la concessione saranno riassegnati ai richiedenti secondo le modalità in precedenza stabilite.

CAPO II

Divisione, subentri, rinunce

Art. 56.

Divisioni subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della Concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme o modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali, in parti uguali.
4. Tali richieste sono concepite e registrate dal settore urbanistica, anche utilizzando servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della Concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica Concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della Concessione nei confronti del Comune.
7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla Concessione ai sensi dell'art.53, sono tenuti a darne comunicazione al settore urbanistica entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la

variazione per aggiornamento dell'intestazione della Concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della Concessione nei confronti del Comune.

8. L'aggiornamento dell'intestazione della Concessione va effettuato dal settore urbanistica esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 53, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della Concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti alla Concessione, ferma restando la titolarità sulla Concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

Art. 57

Rinuncia a Concessione di aree libere

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a Concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 58

Rinuncia a Concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a Concessione di aree per la destinazione di sepolture gentilizie, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
2. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'ufficio tecnico comunale.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III

Revoca, decadenza, estinzione

Art. 59

Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 93, secondo comma, del d.P.R.10/09/1990, n.285 è facoltà dell'amministrazione di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi, la Concessione in essere viene revocata dal Dirigente, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti è verrà concesso agli aventi diritto l'uso a titolo gratuito per il tempo residuo spettante secondo l'originaria Concessione fino alla durata di 99 anni.

Art. 60

Decadenza

1. La decadenza della Concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, cenere o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la Concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 56.

- d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 55, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 54;
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di Concessione.
2. La decadenza della Concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo in quanto reperibili.
 3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale ed al cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
 4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, viene disposta in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del responsabile del settore urbanistica.

Art. 61

Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della Concessione, il Responsabile del Settore Urbanistica disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario Comune.
2. Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.
3. Dopo di ch  si disporr  per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilit  del Comune.
4. Potr  disporre anche di nuova concessione di 99 anni del suolo rinvenuto o della sepoltura dichiarata oggetto di decadenza della concessione.

Art. 62

Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di Concessione ai sensi del precedente art. 51, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del d. P. R. 10/09/1990 n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettivit  gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provveder  il Comune collocando i medesimi previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo Comune, nell'ossario Comune o nel cinerario Comune.

TITOLO IV

CAPO I

Art. 63

Accesso al cimitero

1. Per le esecuzioni di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale.
3. L'autorizzazione per accedere con automezzi e macchine edili per la realizzazione di lavori edili è subordinato, oltre a quanto previsto nel comma precedente, al versamento di un deposito cauzionale come da tariffa.
4. Per le semplici riparazione, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere basterà ottenere il permesso del custode del cimitero.
5. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 50 e 51 in quanto compatibili.

Art. 64

Autorizzazioni e permessi di costruzioni di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione e sepolture private debbono essere approvati dal responsabile del settore urbanistica su conforme parere del responsabile del servizio di igiene pubblica dell'ASP competente per territorio, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del DPR 10/09/1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'aria concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. Le vari azioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del responsabile del settore urbanistica.
6. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
7. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
8. Per le riparazioni che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del responsabile del settore urbanistica.
9. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del responsabile del settore urbanistica, lapidi, ricordi, e similari.

Art. 65

Recinzione aree- Materiali di scavo

1. È vietato occupare spazi attigui, senza il permesso del custode del cimitero.
2. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche e al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 66

Introduzione e deposito di materiali

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi a secondo gli orari prescritti dal custode del cimitero. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e liberato da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc...

Art. 67

Orario di lavoro.

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal responsabile del settore in cui è incardinato il servizio del cimitero.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal settore urbanistica.

Art. 68

Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

1. Il Sindaco in occasione della commemorazione dei defunti detterà le istruzioni del comportamento per l'introduzione e la messa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali allo smontaggio di armature e ponti nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 69

Vigilanza

1. Il responsabile del settore urbanistica vigila e controlla a che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni e ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. Il responsabile del settore urbanistica ha facoltà di fare sopralluoghi al fine di accertare, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e rilasciare il certificato d'uso delle stesse.

Art. 70

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il Custode:
 - ha l'obbligo di vigilare sull'osservanza delle norme di polizia contenute nel presente regolamento e nel DPR n. 285/90;
 - Custodisce le chiavi del cancello d'ingresso e dei locali annessi al cimitero, provvede alla pulizia dei viali, dei locali;
 - procede a far inumare le salme solo dietro la presentazione del permesso di seppellimento e dopo aver verificato la bolletta di concessione;
 - tiene sempre aggiornato l'apposito registro di cui all'art. 5 del presente regolamento nonché quello per le esumazioni, traslazioni, estumulazioni che vengono effettuate all'interno del cimitero o all'esterno del Comune;
 - assiste e sovrintende alle operazioni di esumazioni o estumulazioni per i quali redige apposito verbale.
 - colloca sulle fosse i cippi forniti dal Comune;
 - provvede alla pulizia e conservazione dei locali annessi e degli arredi e attrezzature affidati alla sua custodia;
 - mantiene puliti tutti i canali di scolo; falciare le erbe infestanti ed alla loro estirpazione; regolare le siepi, alla manutenzione dei prati e delle piante;
 - innaffia regolarmente tutte le piante poste all'interno ed all'esterno del cimitero o di pertinenza dello stesso;
2. Altresì il personale operante nel cimitero è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
- a) eseguire, all'interno dei cimiteri attività di qualsiasi tipo per conto dei privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II

Impresa pompe funebri – Attività funeraria

Art 71

Funzioni – Licenza

1. Ai sensi della Legge regionale n.4 del 03/03/2020 e successive modifiche ed integrazioni, l'attività funeraria è da intendersi un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
 - a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti al decesso;
 - b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione del funerale;
 - c) trasporto salma di cadavere, resti mortali, di ceneri e di ossa umane;
 - d) eventuale gestione di strutture per il commiato.
2. Le imprese che intendono svolgere l'attività funeraria devono presentare segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'art.19 della legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modifiche ed integrazioni, al Comune in cui ha sede legale l'impresa. La segnalazione di inizio attività deve essere corredata della documentazione e delle autocertificazioni in ordine al possesso dei requisiti di cui al comma 3.
3. L'esercizio dell'attività funeraria, da svolgere nel rispetto dei principi di concorrenza e tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e con modalità che assicurino la libertà di scelta delle famiglie del defunto, è subordinato alla sussistenza e permanenza dei seguenti requisiti:
 - a) Disponibilità di mezzi, risorse e organizzazione adeguati;
 - b) Almeno un carro funebre e un'autorimessa attrezzata per la disinfezione e il ricovero di non meno di un carro funebre;
 - c) Almeno una sede idonea alla trattazione degli affari amministrativi, nel comune ove si presenta la segnalazione certificata di attività;
 - d) Personale con funzioni di necroforo, in numero adeguato e formato in possesso di adeguate conoscenze teorico-pratiche in attinenza alle specifiche mansioni svolte;
 - e) Un responsabile della conduzione dell'attività funeraria, specificatamente individuato, anche coincidente col legale rappresentante dell'impresa in possesso di adeguate conoscenze teorico-pratiche in attinenza alle specifiche mansioni svolte.

4. Le imprese che svolgono l'attività funeraria non possono svolgere, anche per il tramite di proprio personale, attività di servizio pubblico di ambulanza o attività sociali e assistenziali ivi compreso il trasporto di malati o degente o servizio di pubbliche affissioni.
5. Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funeraria.
6. Fatta salva l'irrogazione delle eventuali sanzioni penali previste dalla normativa vigente e l'applicazione delle sanzioni amministrative che non possono essere inferiori a 500 euro né superiori a 10.000 euro così come previsto dall'art.7 della Legge regionale n.4 del 03/03/2020, il Comune dispone la sospensione dell'esercizio dell'attività funeraria per un periodo di tempo determinato, nei confronti dell'impresa che, nello svolgimento dell'attività funeraria o del trasporto funebre, propone direttamente o indirettamente offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o più funerali o indicazioni per l'attribuzione di uno o più funerali. In relazione alla gravità del fatto può essere disposto il divieto di prosecuzione dell'attività.
7. Il Comune istituisce un elenco, consultabile attraverso il sito istituzionale, delle imprese esercenti l'attività funeraria aventi sede nel territorio comunale.
8. Al Comune spetta di verificare compiutamente e periodicamente la struttura delle imprese di pompe funebri autorizzate e consentire l'esercizio dell'attività solo a quelle comprovanti il possesso di una struttura aziendale tale da potere garantire l'esecuzione dell'attività secondo il rispetto delle plurime normative vigenti.

Art. 72

Divieti

1. È fatto divieto alle imprese:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di esporre a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività;
 - e) di gestire, anche attraverso società controllate o collegate, i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.

CAPO III

Art. 72 Bis

Strutture per il commiato

1. Le strutture per il commiato possono essere realizzate da soggetti pubblici o privati, debbono essere fruibili da chiunque ne faccia richiesta senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso. La gestione può essere affidata a soggetti pubblici o privati ed è compatibile con l'attività funeraria previa comunicazione al Comune.
2. Le strutture di cui al comma 1 possono essere utilizzate anche per la custodia e l'esposizione delle salme, nonché per lo svolgimento di riti per il commiato e funerali civili.
3. L'utilizzo della struttura comporta l'attivazione del servizio di un cerimoniere adeguatamente formato con i criteri scaturenti dalla realizzazione dei provvedimenti regionali di cui all'art.8 della Legge regionale n.18 del 17/08/2010.

4. Nell'esercizio delle attività di cui al comma 2, le strutture per il commiato devono essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalle norme nazionali e regionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate e dei requisiti di cui all'art. 12 della L.R. 4/2020 ed art. 5bis della L.R.18/2010
5. La struttura deve avere destinazione d'uso esclusivo e rispondere a requisiti previsti nell'art.12 comma 5 della Legge regionale n.4 del 03/03/2020 e nell'art. 5bis della L.R.18/2010
6. L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari e dell'idoneità dei locali compete all'ASP competente per territorio.
7. Il Comune vigila sulla costruzione e sul funzionamento delle strutture per il commiato, le quali possono sorgere nel centro abitato e/o nelle zone destinate a commercio/servizi di cui al piano regolatore edilizio comunale.
8. Considerate le finalità di servizio pubblico di cui ai commi 1 e 2, il Comune sostiene ed incoraggia la nascita delle strutture per il commiato di iniziativa privata, prevedendo forme di incentivo e/o contributo e/o sostegno anche economico.

TITOLO V

CAPO I

Disposizioni varie e finali

Art. 73

Scadenario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di potere effettuare, alle scadenze previste le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il responsabile del settore di competenza è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, delle concessioni in scadenza.

Capo II

Norme transitorie

Art. 74

Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento presentare al Comune gli atti e i documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Previa verifica della disponibilità dei loculi comunali, le disposizioni del primo comma secondo periodo, dell'art. 26, si applicano, altresì, ai seppellimenti di salme di persone non residenti tumulate in sepolture private del cimitero di Alia nell'ultimo triennio antecedente la data del 3 ottobre 2013, di approvazione delle modifiche del presente regolamento.

Art.75

Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) o una Concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizioni di croci, lapidi, busti, o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto, col preventivo consenso scritto di tutti gli interessati da rendersi anche tramite autodichiarazione.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art 76

Sepulture private e tumulazioni pregresse. Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21/12/1942, n.1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di Concessione, trova applicazione l'istituto del "immemorabile," quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso della Concessione.
2. In questi casi si provvederà entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento a stipulare un contratto di rinnovo per la durata prevista nel presente regolamento.

Art. 77

Disposizioni finali e transitorie

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento al D.P.R. 10.9.90 n. 285 ed eventuali e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla L.R. 4/2020.
2. Per quanto concerne, invece, le tariffe dei suoli cimiteriali si rinvia ad apposito provvedimento da assumersi da parte del Consiglio Comunale.
3. Il regolamento di Polizia Mortuaria approvato con atto C.C. n. 22 del 07/03/2008 e modificato con atto C.C. n 83 del 03/10/2013 e n. 72 del 19/10/2018 è abrogato.

Art 78

Pubblicità del regolamento ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento è soggetto a duplice pubblicazione: una prima in conformità alle disposizioni sulla pubblicità degli atti deliberativi ed una seconda, per la durata di 15 giorni, dopo che la delibera di adozione sia divenuta esecutiva.
2. Il regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza della sua pubblicazione.
3. Copia del presente regolamento, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale.
4. Copia del presente regolamento sarà fornita agli uffici comunali cui è affidato il servizio, compreso al Comando di Polizia Municipale, e una copia sarà trasmessa agli uffici di Igiene e Sanità pubblica dell'ASP del distretto sanitario di competenza.

INDICE

TITOLO I.....	2
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
Art. 1 Oggetto.....	2
Art. 2 Competenze.....	2
Art. 3 Responsabilità.....	2
Art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento.....	3
Art. 5 Atti a disposizione del pubblico.....	3
CAPO II DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORI.....	4
ART. 6 DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI.....	4
CAPO III FERETRI.....	4
Art. 7 Deposizione della salma nel feretro.....	4
Art. 8 Verifica e chiusura feretri.....	4
Art. 9 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti.....	4
Art. 10 Fornitura gratuita di feretri.....	6
Art. 11 Piastrina di riconoscimento.....	6
CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI.....	6
Art. 12 Modalità del trasporto e percorso.....	6
Art. 13 Trasporti gratuiti e a pagamento.....	7
Art. 14 Orario dei trasporti.....	7
Art. 15 Norme generali per i trasporti.....	8
Art. 16 Riti religiosi.....	8
Art. 17 Trasferimento di salme senza funerale.....	8
Art. 18 Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività.....	9
Art. 19 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione.....	9
Art. 20 Trasporti in luogo diverso dal cimitero.....	10
Art. 21 Trasporti all'estero o dall'estero.....	10
Art. 22 Trasporto di ceneri e resti.....	10
TITOLO II.....	11
CAPO I CIMITERI.....	11
Art. 23 Elenco cimiteri.....	11
Art. 24 Disposizioni generali - Vigilanza.....	11
Art. 25 Ammissione nel cimitero.....	11
CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE.....	12
Art. 26 Disposizioni generali.....	12
Art. 27 Piano cimiteriale.....	12
Art. 28 Area speciale dei cimiteri.....	13
CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE.....	13
Art. 29 Termini – Introduzioni di cassette in nicchie - oneri.....	13
Art. 30 Cippo.....	14
Art. 31 Tumulazione.....	14
Art. 31 BIS Esumazioni ed estumulazioni -principi generali.....	15
Art. 32 Esumazioni ordinarie.....	16
Art. 33 Esumazione straordinaria.....	16
Art. 34 Estumulazioni ordinarie e straordinarie.....	16
Art. 35 Esumazioni ed estumulazioni a pagamento.....	17
Art. 36 Verbale delle operazioni.....	17
Art. 37 Raccolta delle ossa.....	18
Art. 38 Rifiuti da esumazione ed estumulazione (art. 12 DPR 254/2003).....	18
Art. 39 Disponibilità dei materiali.....	18
CAPO IV CREMAZIONE.....	19
Art. 40 Crematorio.....	19

Art. 41	Modalità per il rilascio della autorizzazione della cremazione.....	19
Art. 42	Urne cinerarie - Destinazione delle ceneri – Dispersione delle ceneri	19

CAPO V	POLIZIA DEI CIMITERI.....	20
Art. 43	Orario.....	20
Art. 44	Disciplina dell'ingresso.....	21
Art. 45	Divieti speciali.....	21
Art. 46	Riti funebri.....	22
Art. 47	Epigrafi, monumenti e ornamenti nei loculi comunali, nelle confraternite e sulle tombe.....	22
Art. 48	Fiori e piante ornamentali.....	22
Art. 49	Materiali ornamentali.....	22

TITOLO III..... 23

CAPO I	CONCESSIONI - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE.....	23
Art. 50	Sepulture private.....	24
Art. 51	Durata delle concessioni.....	24
Art. 52	Modalità di concessione.....	24
Art. 53	Uso delle sepolture private.....	25
Art. 54	Manutenzione, canone annuo, affrancazione.....	26
Art. 55	Costruzione dell'opera - Termini.....	26
CAPO II	DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE.....	27
Art. 56	Divisioni subentri.....	27
Art. 57	Rinuncia a Concessione di aree libere.....	27
Art. 58	Rinuncia a Concessione di aree con parziale o totale costruzione.....	27
CAPO III	REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE.....	28
Art. 59	Revoca.....	28
Art. 60	Decadenza.....	28
Art. 61	Provvedimenti conseguenti la decadenza.....	29
Art. 62	Estinzione.....	29

TITOLO IV..... 29

CAPO I	IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI-IMPRESE DI POMPE FUNEBRI.....	29
Art. 63	Accesso al cimitero.....	29
Art. 64	Autorizzazioni e permessi di costruzioni di sepolture private e collocazione di ricordi funebri.....	30
Art. 65	Recinzione aree- Materiali di scavo.....	30
Art. 66	Introduzione e deposito di materiali.....	31
Art. 67	Orario di lavoro.....	31
Art. 68	Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti.....	31
Art. 69	Vigilanza.....	31
Art. 70	Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri.....	31
CAPO II	IMPRESE DI POMPE FUNEBRI - ATTIVITA' FUNERARIA.....	33
Art. 71	Funzioni - Licenza.....	33
Art. 72	Divieti.....	34
Art. 72 BIS	Strutture per il commiato.....	34

TITOLO V..... 35

CAPO I	DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	35
Art. 73	Scadenzario delle concessioni.....	35

CAPO II NORME TRANSITORIE	35
<u>Art. 74 Efficacia delle disposizioni del regolamento</u>	35
<u>Art. 75 Cautele</u>	36
<u>Art. 76 Sepulture private e tumulazioni pregresse. Mutamento del rapporto concessorio</u> .	36
<u>Art. 77 Disposizioni finali</u>	36
<u>Art 78 Pubblicità del regolamento ed entrata in vigore</u>	37